

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.
Via Goldaniga, n. 11
CREMA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO
PER PERSONE DISABILI (CDD)**

Periodo 01.01.2024 – 31.12.2029

Crema, 20/10/2023

INDICE

Titolo I - Parte Descrittiva

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO
- ART. 4 - REVISIONE PREZZI
- ART. 5 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
- ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 - LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO
- ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 9 - ANTICIPAZIONI
- ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO
- ART. 12 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 20 - SUBAPPALTO
- ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 26 - RISERVATEZZA
- ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 29 - RISERVE E RECLAMI
- ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 32 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE
- ART. 34 - FORO COMPETENTE
- ART. 35 - MODALITA' DI APPALTO

Titolo II - Parte Prestazionale

- ART. 36 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E RICETTIVITA'
- ART. 37 - ATTIVITA' SVOLTE NEL CDD
- ART. 38 - ATTIVITA' EDUCATIVE, RIABILITATIVE E SANITARIE
- ART. 39 - TRASPORTO UTENTI PER USCITE
- ART. 40 - SERVIZIO MENSA E GESTIONE DEGLI ALIMENTI
- ART. 41 - ORARI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 42 - VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO ED EVENTUALI DIMISSIONI DEGLI UTENTI
- ART. 43 - CLASSI DI FRAGILITA'
- ART. 44 - STANDARD DI PERSONALE
- ART. 45 - REQUISITI DEL PERSONALE
- ART. 46 - MISURE DA ADOTTARSI IN CASO DI SCIOPERO
- ART. 47 - MANTENIMENTO DELLO STANDARD GESTIONALE
- ART. 48 - DEBITO INFORMATIVO E CARTA DEI SERVIZI
- ART. 49 - ULTERIORI PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 50 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 51 - CONSEGNA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ARREDI
- ART. 52 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- ART. 53 - VIGILANZA E CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA
- ART. 54 - SISTEMA INFORMATICO E DOCUMENTAZIONE
- ART. 55 - PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE CONGIUNTE
- ART. 56 - ELENCO ALLEGATI

TITOLO I PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività necessarie al funzionamento di un Centro Diurno per persone Disabili (CDD) denominato "Il Sole", situato nel Comune di Crema, in Via Desti, 25.

Il centro diurno per disabili "Il Sole" è autorizzato ad accogliere un massimo di n. 30 persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

La titolarità dell'autorizzazione / accreditamento, è attribuita a Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

L'attività del Centro Diurno deve svolgersi nel rispetto delle norme contenute negli articoli che seguono, con le modalità e ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Regione Lombardia n. VII/18334 del 23/07/2004 "Definizione delle nuove unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (C.D.D.)" ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative e/o regolamentari.

Inoltre, l'appalto di servizi è disciplinato da tutte le norme di legge e regolamentari, anche Regionali, vigenti e a venire (al quale l'appaltatore dovrà adeguarsi secondo le necessità e la fattibilità), fra cui:

- (i) Legge n. 328/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- (ii) D.P.C.M. del 30 marzo 2001 "*Atto di Indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8.11.2000, n. 328*";
- (iii) Legge regionale Regione Lombardia 3/2008 avente ad oggetto "*Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio sanitario*";
- (iv) DGR 8559 del 3 dicembre 2008: Determinazione per adeguamento RSA e CDI ai requisiti di funzionamento previsti dalla DGR 7435/2001;
- (v) D.G.R. X/2569 del 31 ottobre 2014 ad oggetto "*Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo*"
- (vi) DGR n. XI/7600 del 20 dicembre 2017: "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018*"
- (vii) DGR n. XI / 491: "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 – secondo provvedimento 2018*"
- (viii) DGR n XI/2672 del 16 dicembre 2019: "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020*"
- (ix) DGR n XI/4232 del 29 gennaio 2021: "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021*"

in quanto applicabili.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 36 mesi (+ 36 mesi di proroga) precisamente dalla data di firma del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio delle prestazioni, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di tre anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. L'opzione sarà esercitata dalla stazione appaltante non oltre il termine della fine del terzo mese antecedente la data di scadenza del contratto.

La stazione appaltante potrà inoltre avvalersi dell'eventuale proroga tecnica per il tempo necessario all'indizione di una nuova gara; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per l'Appaltatore, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della consegna del servizio all'Appaltatore vincitore della nuova gara.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è prevista nei limiti e con le modalità previste dalla legge (e in particolare dall'art. 60 Codice Appalti).

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 gennaio 2023, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 gennaio 2024 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/12/2022 e il 31/12/2023).

ART. 5 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le prestazioni di cui al presente capitolato devono essere svolte presso il CDD di Crema (CR), Via Desti n. 25.

La struttura è costituita da una porzione di circa 810 mq di un edificio sito al piano terra, contornato da un'area di pertinenza di circa 2480 mq e dotato di arredi e attrezzature necessarie per l'attività cui è destinata, come da planimetria allegata (allegato "A" al capitolato).

I locali sono concessi in comodato d'uso gratuito all'Appaltatore con l'unica destinazione d'uso dello svolgimento del servizio. Comunità Sociale Cremasca si riserva la possibilità di usarli per particolari attività, all'infuori dell'orario di apertura del servizio, previo accordo con l'Appaltatore.

La struttura nel suo complesso, rispetta gli standard regionali, ed è messa a disposizione dell'Appaltatore; lo stesso deve mantenere in perfetto stato d'uso e riconsegnare alla

scadenza del contratto, alle stesse condizioni, la struttura, le attrezzature mobili e fisse e gli arredi.

Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti nel quale saranno elencate le attrezzature e gli arredi di cui sopra con la precisazione, per ciascuna di esse, degli elementi funzionali caratteristici. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Resta inteso che sarà richiesto risarcimento pecuniario per eventuali danni alle strutture, attrezzature, arredi e vari.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni, qualsiasi evenienza dovesse capitare – salva la chiusura imposta dalla legge.

L'Appaltatore deve comunicare al Direttore dell'esecuzione, prima dell'avvio dei lavori:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio; l'Appaltatore in qualsiasi caso deve comunicare preventivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni variazione del personale impiegato nello svolgimento del servizio anche in caso di assenze brevi trasmettendo via PEC all'indirizzo che sarà comunicato i seguenti dati: dati anagrafici del dipendente, contratto di assunzione, data di assunzione, livello di inquadramento.
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni, applicando il CCNL previsto negli atti di gara (salva comprovata equivalenza di tutela e trattamento);
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non può effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Appaltatore e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Appaltatore e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Appaltatore deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso entro 15 giorni dalla richiesta.

Il personale dell'Appaltatore deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Appaltatore, è tenuto ad adempiere al piano presentato in sede di gara in relazione alla c.d. clausola sociale, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 7 - LOTTA CONTRO IL LAVORO CLANDESTINO

Per l'esecuzione dei Lavori e/o Servizi, l'Appaltatore deve dichiarare che il proprio personale, nonché il personale dei suoi eventuali subappaltatori, assegnato all'esecuzione dei Lavori e/o Servizi, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'Appaltatore deve dichiarare, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al predetto personale.

Peraltro nell'ipotesi in cui l'Appaltatore e/o suoi eventuali Subappaltatori abbiano l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità extracomunitaria per eseguire i lavori e/o servizi, l'Appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere attività professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità durante i lavori presso il CDD "Il Sole" di Via Desti 25 a Crema (CR).

L'Appaltatore si obbliga ad ottenere da eventuali subappaltatori le dichiarazioni, le certificazioni e i titoli di soggiorno previsti dal presente articolo rilasciandole, anche a semplice richiesta di Comunità Sociale Cremasca a.s.c.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell'Azienda Speciale di risolvere in ogni caso il Contratto.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Appaltatore non può richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere

comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;

- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Appaltatore in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Appaltatore per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l'Appaltatore deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 9 - ANTICIPAZIONI

All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente alla prestazione.

ART. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA – TEMPI DI PAGAMENTO

Entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento è redatta a cura del Direttore Esecuzione Contratto la contabilità del servizio; la stessa è trasmessa all'Appaltatore per la relativa sottoscrizione; ciò fatto il Responsabile Unico del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data. A mente dell'articolo 11 del Codice Appalti, garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

A seguito di tale emissione l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente al certificato di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Tabella riassuntiva presenze/assenze degli utenti;
- Tabella riepilogativa presenze operatori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data fattura fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni corrispettivper cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo mensile di cui sopra.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, sesto comma, Codice Appalti. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 11 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità (o del certificato di regolare esecuzione).

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 12 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

A mente dell'art. 114 del Codice Appalti, la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Responsabile Unico Del Progetto, coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

L'Appaltatore deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo RUP.

Si applica l'articolo 114 del Codice.

ART. 16 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del progetto autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all'Appaltatore mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI. TUTELA SINALLAGMATICA

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

La corretta e continua esecuzione del presente contratto risponde all'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente garantiti, la cui protezione non può essere sospesa. Per conseguenza, fermo il diritto alla tutela giudiziaria, il concessionario rinuncia alla tutela sinallagmatica e alla sospensione della esecuzione del contratto anche a mente dell'art. 1460 cod. civ., anche in ipotesi di inadempimento della amministrazione. Il concessionario potrà far valere i propri diritti giudizialmente solo se in regola con la esecuzione del contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 del Codice.

Si applica anche l'art. 120 comma nono, da intendersi trascritto, con conseguente potere della amministrazione di imporre le variazioni sino a un quinto del contratto.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice Appalti.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

La cessione del contratto è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2) del D lgs. 36/2023

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva relativa all'esecuzione del servizio, pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della Garanzia Definitiva Lavori può beneficiare delle riduzioni di cui all'art.106 comma 8 del D.Lgs n 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La Garanzia Definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o fideiussioni. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria

assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Appaltatore deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Appaltatore Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziare.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno

delle responsabilità incombenti all'Appaltatore. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Appaltatore deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 25 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 26 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Appaltatore è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi potranno essere applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolat o	Penale
---------------------	---------------------------------	---------------

Accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante	Art. 6	€ 250,00 per evento
Accertata presenza in servizio di personale insufficiente a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni	Art. 6	€ 1.500,00 per evento
Mancata applicazione nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, del trattamento economico e normativo minimo previsto dal CCNL di riferimento	Art. 6	€ 1.500,00 (max. 1 evento)
Mancato rispetto della normativa n. 68 del 3/12/1999	Art. 6	€ 1.500,00 (max. 1 evento)
Ritardo nell'informativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti sui rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni	Art. 6	0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni, nell'ottemperare all'ordine del Direttore dell'Esecuzione della sostituzione del personale ritenuto non adeguato al profilo professionale ricoperto	Art. 6	0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Accertata presenza in servizio di personale senza regolare contratto di lavoro	Art. 7	€ 1.500,00 (max. 1 evento)
Ritardo nell'ottemperanza al termine previsto per la trasmissione alla stazione appaltante dei contratti di subappalto sottoscritti e della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti	Art. 20	0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nel reintegro della garanzia incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente in caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali	Art. 22	0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni, nell'ottemperanza al termine previsto relativo all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi dell'Appaltatore	Art. 24	0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione relativo all'obbligo di dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni in materia di lavoro di cui all'articolo 24	Art. 24	1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo nel notificare alla stazione Appaltante ogni incidente/infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni	Art. 24	0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Mancata segnalazione alla stazione appaltante di eventi/infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni	Art. 24	€ 250,00 per evento

Accertato mancato rispetto in materia di riservatezza dei documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni	Art. 26	€ 500,00 per evento
Ritardo nella comunicazione alla stazione appaltante dei recapiti dell'Appaltatore e/o ritardo nella nomina del Rappresentante dell'Appaltatore	Art. 33	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti ad incuria, mancata diligenza o distrazione con particolare riferimento alle attività di pulizia e al servizio mensa	Art. 37 e Art. 40	€ 500,00 per evento
Disservizi o danno causato agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave, con particolare riferimento alle attività di pulizia e al servizio mensa	Art. 37 e Art. 40	€ 1.500,00 per evento
Mancata consegna alla stazione appaltante della relazione annuale contenente il resoconto delle attività realizzate e la verifica sull'andamento del servizio	Art. 38	€ 1.500,00 per evento
Mancata effettuazione del trasporto utenti per uscite previste dal Progetto Individualizzato	Art. 39	€ 1.000,00 per evento
Mancato rispetto degli orari minimi di apertura giornaliera del servizio	Art. 41	€ 1.000,00 per evento
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nell'avvio dell'iter necessario per l'attivazione della frequenza al centro di un nuovo utente	Art. 42	0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione relativo all'obbligo dell'aggiornamento delle schede SIDI degli utenti	Art. 44	0,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, nella trasmissione alla stazione appaltante del programma formativo e di aggiornamento dettagliato rivolto a tutti i collaboratori del servizio	Art. 45	0,1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Accertata presenza in servizio di personale senza l'opportuna qualifica	Art. 45	€ 500,00 per evento
Ritardo nell'ottemperanza al termine previsto per il preavviso alla stazione appaltante in caso di sciopero	Art. 46	0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 5 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione relativo alla trasmissione dei dati necessari alla stazione appaltante per l'adempimento del debito informativo nei confronti dell'ATS e della regione Lombardia	Art. 48	0,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nell'ottemperanza al termine previsto per la	Art. 48	0,3 per mille dell'importo del

trasmissione alla stazione appaltante della carta dei servizi		contratto per ogni giorno di ritardo
Mancata trasmissione giornaliera della tabella riepilogativa delle presenze degli utenti/operatori	Art. 49	€ 100,00 per evento
Mancata concessione dell'utilizzo gratuito dei locali del centro alla stazione appaltante o a terzi, in orario diverso a quello dell'apertura del centro, senza motivate esigenze organizzative esplicitate dall'Appaltatore	Art. 49	€. 1.000,00 per evento
Mancata effettuazione del periodo di affiancamento con l'attuale gestore o con il successivo alla scadenza dell'appalto e nei tempi previsti dal capitolato	Art. 49	€. 5.000,00
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nell'inoltro alla stazione appaltante dei questionari di gradimento somministrati agli utenti o loro familiari e agli operatori	Art. 49	0,1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione annuale dell'arredo e delle attrezzature del Centro per l'importo previsto nel capitolato	Art. 51	€ 2.000,00 per evento
Omesso reintegro delle attrezzature/materiali mancanti risultanti dalla verifica congiunta effettuata	Art. 51	25% del valore delle attrezzature/materiali acquistati dalla stazione appaltante
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato alla stazione appaltante, sia con riferimento al deterioramento del centro che al mancato, imperfetto o insoddisfacente funzionamento dei beni/attrezzature presenti, ritardo nella riparazione dei guasti	Art. 52	0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione della trasmissione annuale della copia del registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla stazione appaltante	Art. 52	0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo, fino ad un massimo di n. 15 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione per ogni intervento necessario di manutenzione ordinaria	Art. 52	0,3 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione nell'adozione di un sistema informatico che consenta il monitoraggio delle presenze degli utenti e dell'attività svolta nel Centro sulla base di indicazioni fornite dalla stazione appaltante e ai sensi della DGR. 2569/2014	Art. 54	0,8 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo
Ulteriori inadempimenti o ritardi diversi da quelli già indicati: <ul style="list-style-type: none"> da € 500,00 ad € 5.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'Appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento; 		

- dallo 0,3 all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal RUP, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Appaltatore, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Appaltatore;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.
- 5) In tutti i casi in cui l'Appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale.
- 6) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'Appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ART. 28 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Applicazione di penali da ritardo per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi	
Mancanza applicazione, per la seconda volta, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, del trattamento economico e normativo minimo previsto dal CCNL di riferimento	Art. 6
Mancato rispetto, per la seconda volta, della normativa n. 68 del 3/12/1999	Art. 6
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell'ottemperare all'ordine del Direttore dell'Esecuzione della sostituzione del personale ritenuto non adeguato al profilo professionale ricoperto	Art. 6

Accertata presenza in servizio di personale di nazionalità extracomunitaria senza i titoli di lavoro e permessi di soggiorno in corso di validità	Art. 7
Accertata presenza in servizio, per la seconda volta, di personale senza regolare contratto di lavoro	Art. 7
Ritardato intervento superiore a 30 giorni rispetto al termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione in relazione all'avvio dell'esecuzione del contratto, o alla sua ripresa a seguito di sospensione temporanea delle prestazioni	Art. 16
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nel reintegro della garanzia incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente in caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali	Art. 22
Possesso di polizze assicurative inadeguate	Art. 23
Mancata consegna, oltre n. 5 giorni dal termine fissato dal Direttore dell'Esecuzione, alla stazione appaltante del DUVR in adempimento del D.lgs 81/08	Art. 24
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione relativo all'obbligo di dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni in materia di lavoro di cui all'articolo 24	Art. 24
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell'avvio dell'iter necessario per l'attivazione della frequenza al centro di un nuovo utente	Art. 42
Mancato rispetto del minutaggio e/o mantenimento dei requisiti necessari per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie indicati nella SGR n. X/2569 del 31/10/2014 e in tutta la normativa regionale di carattere generale e specifica per il CDD, vigente tempo per tempo	Art.43 e art. 53
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione relativo all'obbligo dell'aggiornamento delle schede SIDI degli utenti	Art. 44
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nella trasmissione alla stazione appaltante del programma formativo e di aggiornamento dettagliato rivolto a tutti i collaboratori del servizio	Art. 45
Turn-over del personale in servizio al Centro superiore ai 2/5 delle forze presenti	Art. 47
Ritardo, oltre n. 5 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione relativo alla trasmissione dei dati necessari alla stazione appaltante per l'adempimento del debito informativo nei confronti dell'ATS e della regione Lombardia	Art. 48
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell'ottemperanza al termine previsto per la trasmissione alla stazione appaltante della carta dei servizi	Art. 48
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell'inoltro alla stazione appaltante dei questionari di gradimento somministrati agli utenti o loro familiari e agli operatori	Art. 49
Quota superiore al 20% delle risposte fornite con un grado di giudizio "insufficiente" dagli utenti o loro familiari e dagli operatori, attraverso il questionario annuale di gradimento del servizio	Art. 49
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione della trasmissione annuale della copia del	Art. 52

registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla stazione appaltante	
Ritardo, oltre n. 15 giorni, nell'ottemperanza al termine stabilito dal Direttore dell'Esecuzione per ogni intervento necessario di manutenzione ordinaria	Art. 52

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata di cui all'art. 122, terzo comma, Codice Appalti, salvi gli eventuali casi di risoluzione automatica.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Appaltatore risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 29 - RISERVE E RECLAMI. RECESSO. INSOLVENZA O IMPEDIMENTO

Tutte le riserve e i reclami che l'Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Appaltatore farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'appaltatore si riserva la facoltà di cui all'art. 123 Codice Appalti.

In ipotesi di procedura di insolvenza o di impedimento dell'esecutore, si applica, per la esecuzione o completamento dei servizi, l'art. 124 Codice Appalti.

ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice Appalti, per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

ART. 31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/16 si informa che i dati forniti dall'Appaltatore verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

ART. 32 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Appaltatore deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Appaltatore stesso nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Appaltatore e il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Appaltatore stesso al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Appaltatore deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 34 – CLAUSOLA SOCIALE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio nella esecuzione del servizio in oggetto, l'appaltatore dovrà dare attuazione al piano inerente la clausola sociale presentato in sede di gara, a pena di decadenza e risoluzione.

ART. 35 - FORO COMPETENTE. PRINCIPI

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, afferenti la formazione, la stipula, la validità, invalidità, nullità, annullamento, efficacia, la risoluzione, recesso, rescissione, l'adempimento, l'inadempimento, l'esecuzione, l'interpretazione del presente contratto, o comunque ad esso inerenti o connesse, che non siano demandate alla giurisdizione amministrativa, sarà competente il Tribunale di Cremona (laddove la competenza sia per materia o valore del Giudice di Pace, sarà competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Crema).

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

In ogni caso, nella esecuzione e nel tentativo di risoluzione della controversia, le parti applicheranno i principi generali di cui agli articoli 1-12 del Codice Appalti, nonché il principio di esecuzione e interpretazione secondo buona fede e solidarietà sociale.

ART. 36 - MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione dei parametri e pesi indicati nel disciplinare di gara.

TITOLO II PARTE PRESTAZIONALE

ART. 36 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E RICETTIVITÀ

Il CDD è rivolto a persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.

In casi eccezionali, il minore di età potrà essere accolto previa valutazione dell'ATS di residenza e dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista di neuropsichiatria infantile accreditato.

Il Centro Diurno può accogliere fino ad un massimo di n. 30 utenti con disabilità di vario tipo e gravità. Per ciascun utente inserito sarà redatto, a cura dell'Appaltatore e in collaborazione con il servizio inviante, un Piano Educativo Individualizzato.

ART. 37 - ATTIVITÀ SVOLTE NEL CDD

L'Appaltatore deve garantire le attività indicate nel presente capitolato avvalendosi del personale di seguito indicato, il quale deve essere in possesso del titolo di studi e/o attestato di formazione professionale per il profilo professionale richiesto.

Le prestazioni oggetto del servizio sono convenzionalmente raggruppate nelle seguenti aree di attività:

a) **Attività di coordinamento.** Per l'intera durata del servizio deve essere presente un coordinatore del servizio che assume la qualifica di responsabile del centro, dell'équipe degli operatori, del corretto svolgimento di tutte le prestazioni facenti parte del servizio e di tutte le obbligazioni gravanti sull'Appaltatore. L'attività di coordinamento garantisce che il servizio erogato sia conforme alle indicazioni regionali e dell'ATS della Val Padana e abbia luogo in sinergia con gli interventi socio - educativi progettati e realizzati dai servizi sociali dei Comuni dell'ambito Cremasco. L'attività di coordinamento è svolta per un numero minimo di n. 20 ore settimanali. Personale richiesto: n. 1 coordinatore in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 44.

b) **Attività socio sanitaria ad elevato grado di integrazione – attività di riabilitazione - attività socio riabilitative.** Si intendono tutte le prestazioni proprie degli operatori appartenenti all'area riabilitativa e all'area infermieristica e sanitaria. Le prestazioni ed attività richieste devono essere rese in modo da garantire la realizzazione di quanto contenuto nei progetti individuali degli utenti del centro, una qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari come richiesti dalla normativa regionale ed una continuità delle prestazioni determinata da una presenza costante degli operatori.

Personale richiesto: in numero ed appartenente ai profili professionali previsti dalla Regione Lombardia in rispetto degli standard globali di minuti settimanali per ospiti previsti dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.

c) **Attività educative.** Si intendono tutte le mansioni proprie degli educatori professionali in possesso della laurea in scienze dell'educazione o del titolo di educatore professionale. Le ore di programmazione degli interventi educativi dei servizi oggetto del presente capitolato sono stimate in circa 2 settimanali. Le

prestazioni ed attività richieste devono essere rese in modo da garantire: una qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una presenza costante degli educatori, una flessibilità di intervento che garantisca, con opportuni moduli organizzativi, un variare delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

Personale richiesto: in numero ed appartenente ai profili professionali previsti dalla Regione Lombardia in rispetto degli standard globali di minuti settimanali per ospiti previsti dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.

d) **Attività assistenziali.** Si intendono tutte le prestazioni rese da personale in possesso del titolo di ausiliario socio assistenziali (ASA) o operatore socio sanitario (OSS). Le prestazioni ed attività richieste devono essere rese in modo da garantire: la realizzazione di quanto contenuto nei progetti individualizzati, una qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata da una presenza costante degli operatori.

Personale richiesto: in numero ed appartenente ai profili professionali previsti dalla Regione Lombardia in rispetto degli standard globali di minuti settimanali per ospiti previsti dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.

e) **Attività varie.** L'Appaltatore deve raggiungere i minuti di assistenza richiesti dalla SIDI integrando con delle ore aggiuntive le aree di intervento indicate ai punti a), b), c), d) del presente comma, con attività di tipo educativo, riabilitativo, socio riabilitativo e di laboratorio, sulla base delle indicazioni impartite dalla Regione Lombardia.

f) **Attività di supervisione clinica.** L'appaltatore deve garantire la presenza di un supervisore clinico esterno, che presenzi costantemente, accompagni e monitori gli operatori, dando valore aggiunto in termini di sicurezza, possibilità di confronto e comparazione tra punti di vista diversi. Il supervisore deve fungere da stimolo anche per un'evoluzione costante delle proposte a favore di ciascun frequentante e promuovere progetti e programmi sempre più personalizzati e differenziati.

g) **Servizio di trasporto uscite.** Il servizio consiste nel trasporto da e verso la sede del C.D.D. per tutte le eventuali uscite connesse alla realizzazione delle attività previste dai progetti individualizzati. Personale richiesto: autisti e accompagnatori in numero fissato discrezionalmente dall'Appaltatore per garantire l'efficiente svolgimento del servizio.

h) **Servizio mensa e gestione alimenti.** L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio ristorazione inerente la fornitura e la somministrazione di pranzi, merende e la fornitura di generi alimentari, avuto anche riguardo alla funzione educativa e rivolta alla socializzazione che il servizio implica. Su di esso grava l'obbligo contrattuale di effettuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione di detto servizio (sanificazione della mensa, apparecchiatura, riassetto, lavaggio piatti e stoviglie). Nella preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi di cui ai decreti ministeriali vigenti in materia. Personale richiesto: in numero ed appartenente a profili professionali fissati discrezionalmente dall'Appaltatore per garantire l'efficiente svolgimento del servizio. In ogni caso il personale impiegato deve

essere in possesso dei titoli di idoneità professionale e di abilitazione richiesti dalla legge.

i) **Attività di pulizia della struttura.** L'Appaltatore deve garantire una adeguata pulizia dei locali del centro e delle aree di pertinenza. Deve essere garantito un alto grado di igiene ambientale, deve adoperarsi al fine di evitare i rischi di infezione e garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi. L'Appaltatore deve garantire due volte all'anno (durante la chiusura del mese di agosto e le vacanze di natale) una pulizia e sanificazione straordinaria di tutta la struttura. Le attività di pulizia devono avvenire di norma quando non sono presenti gli utenti al centro, ad eccezione del riordino e della pulizia del locale mensa che deve essere effettuata dopo l'uso. L'Appaltatore deve utilizzare mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge con particolare riferimento a prodotti eco compatibili di cui alle linee guida in tema di sanificazione di strutture socio assistenziali ed ai criteri ambientali minimi stabiliti dalla vigente normativa e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi igienici (carta igienica, sapone liquido, asciugamani a perdere) i cui oneri sono compresi nella quota posto/die riconosciuta da Comunità Sociale Cremasca.

Personale richiesto: in numero ed appartenente a profili professionali fissati discrezionalmente dall'Appaltatore per garantire l'efficiente svolgimento del servizio.

l) **Attività aggiuntive a cura e spese dell'Appaltatore indicate nel progetto presentato in sede di gara.** Tali attività devono essere coerenti con le finalità generali del servizio e costituire delle prestazioni diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad h) del presente comma, non potendo consistere in specificazioni o in particolari modalità operative di altre prestazioni già obbligatoriamente a carico dell'Appaltatore in linea con gli obiettivi previsti all'interno del vigente Piano di Zona.

La presenza settimanale del personale indicato ai punti a), b), c), d) del primo comma del presente articolo deve essere commisurata adeguatamente in relazione ai progetti individualizzati, secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

L'Appaltatore deve garantire i minuti di assistenza per ogni utente sulla base della tipologia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle classi rilevate con procedura SIDI.

Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando, viene lasciata all'Appaltatore la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare, indicando la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermi restando i profili professionali previsti dalla Regione Lombardia in rispetto degli standard globali di minuti settimanali per ospiti previsti dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004.

Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'Appaltatore. Esso deve essere aggiornato periodicamente in base alle modifiche richieste dalla SIDI.

L'Appaltatore, nella gestione del servizio, è tenuto altresì a garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dei requisiti necessari per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta socio sanitarie indicati nella DGR N. X/2569 del 31.10.2014 e in tutta la normativa regionale di carattere generale e specifica per il CDD, vigente tempo per tempo.

ART. 38 - ATTIVITÀ EDUCATIVE, RIABILITATIVE E SANITARIE

Le attività educative devono: garantire interventi di prevenzione e di riduzione di situazioni di isolamento sociale; favorire l'instaurarsi di relazioni significative tra gli utenti del centro e con gruppi allargati; mantenere o riattivare competenze psico-fisico-relazionali negli utenti che di norma hanno una riduzione parziale o totale di autonomie fisiche e/o cognitive.

Le prestazioni assistenziali devono essere tese a garantire una promozione delle autonomie individuali e la cura delle condizioni fisiche e igienico sanitarie degli utenti del centro.

Gli interventi assistenziali devono essere anche un elemento di base del progetto individualizzato e devono garantire una condizione di vita al centro adeguata e decorosa.

Le attività socio-sanitarie devono garantire interventi tesi al miglioramento delle condizioni di benessere e garantire prestazioni quali la somministrazione di farmaci.

Le attività riabilitative devono mirare al miglioramento delle condizioni di autonomia tese a realizzare quanto previsto nei piani individualizzati degli utenti.

L'Appaltatore deve garantire l'acquisto di tutti i materiali, attrezzature e arredi necessari per la realizzazione delle attività indicate nei commi precedenti.

Per ogni utente l'Appaltatore deve stendere un progetto individualizzato in cui si evidenzia il programma riabilitativo/abilitativo e di socializzazione.

L'Appaltatore deve garantire una particolare attenzione nella presa in carico degli utenti, che deve avvenire in stretta collaborazione con l'Assistente Sociale del Comune di residenza dell'utente e con eventuali equipe specialistiche.

L'Appaltatore deve curare con continuità le relazioni e le comunicazioni con i parenti degli utenti che devono essere periodicamente aggiornati sull'andamento del progetto individuale. I familiari vanno tempestivamente informati su eventi critici improvvisi o particolarmente rilevanti per lo stato di salute psico-fisico del disabile.

L'Appaltatore deve fornire annualmente una relazione a Comunità Sociale Cremasca contenente il resoconto delle attività realizzate e una verifica sull'andamento del servizio.

ART. 39 - TRASPORTO UTENTI PER USCITE

Il servizio è realizzato attraverso l'utilizzo di automezzi (pulmini ed automobili) in buono stato, attrezzati per trasporto disabili, in grado di soddisfare le esigenze dell'utente sia in termini di sicurezza che di comfort (es.: cinture e climatizzazione) messi a disposizione dall'Appaltatore. Gli oneri di carburante, manutenzioni ordinarie e straordinarie, tasse automobilistiche ed oneri assicurativi gravano sull'Appaltatore. Per tali servizi devono essere utilizzati mezzi rispettosi dei criteri ambientali minimi in tema di trasporto di cui ai decreti ministeriali vigenti.

ART. 40 - SERVIZIO MENSA E GESTIONE DEGLI ALIMENTI

La preparazione e il confezionamento dei pasti deve avvenire in una struttura di produzione pasti esterna al centro, in idonei locali all'uopo dedicati. Il trasporto deve avvenire con modalità atte a mantenere l'appetibilità degli alimenti e ad evitare la crescita microbica, secondo le modalità previste dal DPR 327/80 e dal Reg. CE 852/04, nonché successive modifiche/integrazioni.

I contenitori devono essere in polietilene o altro idoneo materiale ad esclusione del polistirolo, all'interno dei quali saranno collocati contenitori Gastro-norm in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalle legge.

Le Gastro-norm in acciaio inox impiegate per il trasporto delle paste asciutte devono avere un'altezza non superiore a cm 10, al fine di evitare fenomeni di impaccamento.

Il pane deve essere confezionato ed etichettato a norma di legge e riposto in ceste pulite e munite di coperchio e/o in altro idoneo contenitore.

La frutta deve essere lavata e trasportata in specifici contenitori di plastica, ad uso alimentare, muniti di coperchio.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente l'ubicazione del suddetto Centro che deve comunque trovarsi ad una distanza stradale non superiore a 30 km.

L'Appaltatore si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nonché del loro stoccaggio e della loro corretta manipolazione.

I locali per lo stoccaggio delle materie prime, per la produzione ed il confezionamento dei pasti nonché le attrezzature utilizzate, devono avere le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente. In particolare, al fine di minimizzare i rischi di contaminazione microbica, nel Centro produzione pasti deve essere prevista la separazione dei locali di stoccaggio da quelli di lavorazione e, all'interno di questi, la separazione, almeno funzionale, tra le diverse lavorazioni. La disposizione delle aree di lavorazione deve permettere alle diverse derrate di procedere senza incroci di percorsi sia dei prodotti (materie prime con alimenti pronti per l'asporto) che del personale.

La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente e comunque in modo tale da salvaguardarne al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche.

Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

I pasti preparati devono comunque rispettare il dettato della normativa vigente, sia per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati, sia per quanto riguarda il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti ed il mantenimento della catena del freddo.

Le derrate alimentari fornite e utilizzate devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle tabelle merceologiche approvate dall'ATS ed in generale:

- a) avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti;

- b) avere una corretta etichettatura facilmente leggibile, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di produzione e di confezionamento per gli alimenti per i quali è previsto, data di scadenza, modalità di conservazione e di utilizzazione, istruzioni per l'uso, luogo di origine e di provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore con indirizzo completo);
- c) possedere imballaggi integri e idonei senza alcun segno di deterioramento;
- d) per i surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento anche parziale.

I pasti devono essere forniti o mediante "sistema refrigerato" o mediante "sistema fresco-caldo," e confezionati in multiporzione in appositi contenitori a chiusura ermetica, in base alle esigenze degli utenti del centro individuando la modalità più idonea al mantenimento dell'integrità igienica ed organolettica degli alimenti. Per consegna di porzioni con "sistema refrigerato" si intende la consegna di pasti preparati, cotti e confezionati il giorno stesso della consegna, abbattuti a temperatura positive al di sotto dei 10° C.. Per consegna di porzioni con "sistema fresco-caldo" si intende la consegna di pasti cotti (per i cibi che lo richiedono) e/o confezionati il giorno stesso della consegna. I pasti fritti con sistema "fresco-caldo" devono essere consegnati presso ogni sede in contenitori termoisolanti. La fornitura di multiporzioni con "sistema refrigerato" deve avvenire in appositi contenitori (teglie o, rispettivamente, contenitori monouso).

La veicolazione dei pasti deve avvenire mediante utilizzo di appositi automezzi adeguatamente predisposti al trasporto di alimenti, che garantiscano il mantenimento delle corrette temperature degli alimenti, così come previsto dalla normativa vigente (D.LGS 193/07).

I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi all'art. 43 del D.P.R. 327/1980 e a quanto previsto dal Reg. CE 852/04.

È fatto obbligo di provvedere quotidianamente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze estranee agli alimenti trasportati.

Le consegne devono avvenire entro un'ora dal confezionamento e comunque in orario tale da consentire la successiva distribuzione in tempo utile.

L'Appaltatore deve predisporre menu composti da piatti non ripetitivi. I menu devono essere stabiliti in rapporto alla possibilità di consentire una larga scelta da parte dei cittadini/utenti, sia in regime normale che in regime dietetico, senza costi aggiuntivi rispetto alla quota posto/die offerta in sede di gara. In occasione delle principali festività dell'anno (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) o di particolari occasioni o ricorrenze devono essere previsti menu speciali, con introduzione di piatti tipici tradizionali, senza alcuna maggior incidenza sulle quote fissate in base alle disposizioni del presente capitolato.

Il fornitore deve presentare un menu mensile tipo, che garantisca un equilibrato apporto calorico-proteico-vitaminico, rispondente alle tabelle stabilite dal Servizio Igiene dell'ATS in merito alle grammature, alle caratteristiche merceologiche degli alimenti e alle loro combinazioni. La grammatura di ogni singola porzione deve corrispondere alle quantità

previste nelle tabelle dietetiche per soggetti adulti non sottoposti a diete particolari (di cui alle tabelle approvate dall'ATS).

Per quanto riguarda il pranzo si precisa che ogni pasto è composto da:

- a) n. 1 primo piatto;
- b) n. 1 secondo piatto;
- c) n. 1 porzione di contorno;
- d) n. 1 razione di pane;
- e) n. 1 razione di frutta fresca o cotta (a giorni alterni);
- i) n. 1 bevanda;
- g) n. 1 porzione di dolce, una volta alla settimana;
- h) caffè o orzo.

La frutta deve essere fornita con le seguenti possibilità di scelta giornaliera:

- a) n. 1 porzione di frutta fresca di stagione;
- b) n. 1 porzione variata di frutta cotta oppure sciroppata.

Il dolce deve essere fornito almeno una volta alla settimana (in alternativa può essere richiesto un frutto).

La bevanda deve essere fornita con le seguenti modalità di scelta:

- a) 1/2 litro di acqua minerale naturale in confezione a perdere;
- b) 1/2 litro di acqua minerale gassata in confezione a perdere;
- c) 1/5 di litro di bibite varie in confezione a perdere.

Il numero delle bevande non potrà essere inferiore al numero dei pasti forniti.

A completamento dei pasti devono essere forniti, in quantità commisurata al numero dei piatti:

- a) formaggio grana grattugiato;
- b) olio extravergine di oliva, aceto, sale fino, con cui condire gli alimenti.

Il menu deve essere consegnato alle famiglie degli utenti con almeno tre giorni di anticipo rispetto all'applicazione in modo da permettere richieste di modifica per esigenze particolari.

La merenda deve comprendere una bevanda calda o fredda e frutta di stagione.

È ammesso l'inserimento di alimenti non specificamente contemplati dal presente Capitolato senza alcuna incidenza sulla quota posto/die riconosciuta.

L'Appaltatore deve inoltre rendersi disponibile, in base a quanto stabilito dal Piano Assistenziale Individualizzato e/o da prescrizione sanitaria, alla preparazione di alcune diete particolari per soddisfare le esigenze personali degli utenti (dieta asodica, dieta per diabetici, dieta con integratori alimentari, ecc.), senza costi aggiuntivi sia a carico della stazione appaltante, sia a carico dell'utente. Il pasto così confezionato deve comunque garantire all'utente, sia per quanto attiene alla composizione sia per quanto attiene alla grammatura, un equilibrato apporto calorico-proteico-vitaminico.

Per alcuni utenti può essere richiesto che gli alimenti che compongono il pasto, siano frullati.

I menu predisposti devono prevedere una rotazione dei piatti base e delle loro varianti, distinguendo tra "menu invernale" (periodo 1 ottobre - 30 aprile) e "menu estivo" (periodo 1 maggio - 30 settembre) ed essere inviati per conoscenza al Committente.

Nella preparazione dei pasti ci si dovrà attenere al DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21.9.2011) e smi.

ART. 41 - ORARI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve garantire l'apertura del Centro per almeno 235 giorni l'anno; la frequenza degli utenti è prevista per almeno 35 ore settimanali distribuite sui 5 giorni, ugualmente dal lunedì al venerdì con un orario di funzionamento di almeno 7 ore al giorno. L'orario di frequenza viene deciso considerando le esigenze di tutti gli utenti, comunque con un orario di inizio non antecedente le ore 8,00 e non successivo alle ore 9,00.

Durante l'orario di apertura del centro deve essere presente sempre un numero di operatori previsto dagli standard definiti dalla DGR n. 7/18334 del 23/7/2004 e s.m.i. nel tempo di durata del presente capitolato.

Qualora per sopravvenute circostanze non imputabili all'Appaltatore viene ridotta la fascia di apertura del servizio all'utenza, le relative ore dovranno essere recuperate previo accordo con il responsabile della Comunità Sociale Cremasca.

L'Appaltatore deve assicurare, a proprio carico, in orario aggiuntivo ai giorni ed orari di apertura del servizio, almeno 2 ore settimanali di incontri delle equipe tecniche, per la valutazione dell'andamento del servizio e dei programmi di intervento individuali e collettivi e per la predisposizione delle attività necessarie alla gestione complessiva del Centro Diurno.

Le settimane di chiusura dovranno preferibilmente essere previste durante le festività natalizie e nel mese di agosto.

ART. 42 - VALUTAZIONE, PRESA IN CARICO ED EVENTUALI DIMISSIONI DEGLI UTENTI

La valutazione per l'ingresso e l'eventuale dimissione dell'utente dal Centro Diurno, vengono effettuate da un nucleo di valutazione individuato da Comunità Sociale Cremasca con la partecipazione di un rappresentante dell'Appaltatore e in accordo con il Servizio Sociale comunale territorialmente competente, secondo le procedure distrettuali definite nelle linee guida per l'accreditamento dei servizi per disabili.

L'Appaltatore deve garantire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di inserimento l'avvio dell'iter necessario per attivare la frequenza al centro dell'utente, tra cui la presa di contatto con il servizio sociale del comune di residenza dell'utente ed i servizi specialistici.

ART. 43 - CLASSI DI FRAGILITÀ

La D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004, stabilisce di adottare quale strumento di classificazione del livello di fragilità degli ospiti dei CDD la scheda di rilevazione SIDI che classifica gli ospiti ed i carichi assistenziali in cinque classi come indicato nella seguente tabella:

Classe/Livello di fragilità	Misura del carico assistenziale Minuti settimanali medi per ospite	Stima numero utenti
1 (ALTO)	1.300	10
2 (MEDIO ALTO)	1.100	7
3 (MEDIO)	900	12
4 (MEDIO BASSO)	750	0
5 (BASSO)	600	1
Totali		30

ART. 44 - STANDARD DI PERSONALE

Sulla base degli attuali standard di assistenza previsti dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004, deve essere garantito lo standard globale di minuti settimanali per ospiti rispettando i seguenti rapporti:

- 20% di ausiliari socio-assistenziali (A.S.A.) e Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
- 50% di figure professionali afferenti all'area educativa, riabilitativa e all'area infermieristica;
- 30% definito dalla struttura, sulla base del piano educativo individualizzato, tra le diverse figure professionali sopra indicate;

L'Appaltatore deve inoltre garantire la presenza del Coordinatore per complessive n. 20 ore settimanali, in possesso di una esperienza almeno di 2 anni nel coordinamento di servizi per disabili socio-sanitari accreditati con la Regione Lombardia.

La persona designata dell'attività di coordinamento è soggetta ad accettazione da parte della stazione appaltante, sulla base del curriculum posseduto.

Le prestazioni richieste agli operatori sono quelle previste dalla normativa regionale e sinteticamente riportate nei punti di seguito indicati.

Il Coordinatore, per quanto attiene alle attività relative alla gestione del CDD, deve:

- a) Predisporre due relazioni dettagliate, una a preventivo e una a consuntivo, inerenti la programmazione, l'attività da svolgere e i risultati raggiunti, da sottoporre per verifica all'esame di Comunità Sociale Cremasca; in tali relazioni si deve fare riferimento all'andamento degli interventi, alle problematiche connesse ed agli eventuali provvedimenti da adottare.
- b) Rispondere della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, nonché del coordinamento e dell'organizzazione del personale e dei mezzi;
- c) Essere prontamente reperibile da parte della stazione appaltante in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e in caso di necessità deve

poter raggiungere la sede del centro e quella della stazione appaltante entro 45 minuti dalla chiamata;

- d) Garantire il buon andamento del servizio nella sua globalità e della realizzazione dei progetti individuali; pertanto si occuperà della gestione e della verifica dei progetti in ogni fase della loro evoluzione, riferendo in merito al referente di Comunità Sociale Cremasca per le conseguenti valutazioni;
- e) Effettuare un incontro settimanale di n. 2 ore in momenti in cui l'utenza non è presente, insieme con il personale preposto, finalizzati alla programmazione e supervisione delle attività svolte all'interno del CDD;
- f) Prevedere momenti di incontro con le famiglie, sia a livello individuale, sia di gruppo, finalizzati alla presentazione del progetto educativo, alla valutazione di eventuali situazioni problematiche, creando un clima di collaborazione e fiducia, avvalendosi della cooperazione degli operatori presenti in struttura;
- g) Mantenere aggiornato il registro delle presenze degli utenti e trasmetterne giornalmente copia al referente di Comunità Sociale Cremasca;
- h) Rispondere delle attività del Centro agli organi preposti alla vigilanza: ATS, Regione e Comunità Sociale Cremasca;
- i) Mantenere aggiornate le schede SIDI degli utenti, in collaborazione con il personale educativo;
- j) Garantire la verifica bimestrale dell'attività svolta e la tenuta di un diario giornaliero circa l'attività del Centro.

Il personale educativo deve:

- a) Definire un "Progetto Individualizzato abilitativo-riabilitativo e di socializzazione", che deve essere aggiornato costantemente e deve essere focalizzato sia a sviluppare le capacità residue dell'utente, che ad operare per il massimo mantenimento dei livelli già acquisiti. La stesura condivisa (tra servizio CDD, famiglia e Assistente Sociale di riferimento) del Progetto trova realizzazione considerando quindi attività educative e animative diversificate, assistenziali, riabilitative e socio sanitarie che, integrandosi, partecipano alla promozione della qualità di vita della persona disabile;
- b) Realizzare il Progetto Individualizzato abilitativo-riabilitativo e di socializzazione dei singoli utenti e procedere alla verifica periodica. Almeno a cadenza annuale il monitoraggio deve essere effettuato alla presenza di tutta la rete del progetto di vita dell'utente;
- c) Partecipare ai momenti di discussione e di approfondimento circa l'andamento dei casi e delle attività;
- d) Coinvolgere le famiglie nel percorso educativo, informandole quotidianamente sulle attività svolte dagli utenti (quaderno di scambio comunicativo famiglia-centro, condivisione di video/fotografie sulle attività svolte, ecc.);
- e) Raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti, elementi utili alla discussione ed alla programmazione degli interventi educativi ed assistenziali;
- f) Aggiornare ogni due mesi il fascicolo individuale degli ospiti e comunque ogni qualvolta si rilevi un cambiamento significativo della condizione bio-psico-sociale o vi siano eventi la cui registrazione sia utile o necessaria ai fini del piano educativo individualizzato e alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI da sottoporre a validazione di Comunità Sociale Cremasca;

- g) Partecipare obbligatoriamente a momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente, con particolare attenzione all'acquisizione dei nuovi strumenti e know how specifici per ciascuna disabilità;
- h) Partecipare agli incontri settimanali di n. 2 ore, finalizzati alla programmazione e supervisione delle attività svolte all'interno del CDD;
- i) Garantire l'assistenza agli utenti durante l'accesso e l'uscita dal Centro, la somministrazione dei pasti ed il relativo supporto nei momenti di cura ed igiene personale.

Il personale A.S.A. / O.S.S. deve garantire:

- a) Igiene e cura degli ospiti;
- b) Preparazione sala mensa, distribuzione e somministrazione del pasto;
- c) Supporto al personale educativo nella realizzazione del progetto individualizzato;
- d) Collaborazione con la figura infermieristica, per quanto di competenza;
- e) Pulizia ed igienizzazione quotidiana degli ambienti del CDD secondo quanto previsto dal mansionario della figura professionale.

Il personale infermieristico deve garantire agli utenti:

- a) Le necessarie prestazioni infermieristiche (misurazione pressione, somministrazione medicinali, controllo del peso ecc.);
- b) Il controllo della regolare somministrazione dei farmaci;
- c) Verifica delle scadenze dei farmaci da somministrare agli utenti;
- d) Tenuta del fascicolo integrato per quanto riguarda la parte infermieristica.

Il personale di riabilitazione deve garantire:

- a) Esercizi riabilitativi prescritti/consigliati dal medico specialista;
- b) Collaborazione con gli educatori che effettuano attività motoria agli utenti;
- c) Tenuta del fascicolo sanitario per quanto riguarda la parte riabilitativa.

L'Appaltatore, all'interno del progetto tecnico-gestionale, deve presentare un prospetto, con l'articolazione degli orari di tutte le figure professionali che intende coinvolgere nel servizio ed i compiti assegnati a ciascuno.

ART. 45 - REQUISITI DEL PERSONALE

Il coordinatore individuato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) Diploma di laurea in Scienze dell'educazione, Sociologia, Psicologia, Scienze della formazione, Scienze per le politiche sociali e del terzo settore;
- b) Diploma di Educatore Professionale con esperienza di almeno 5 anni;

Il Coordinatore deve avere almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di servizi per disabili socio-sanitari accreditati con la Regione Lombardia.

Il personale educativo deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) Diploma di Educatore Professionale.
- b) Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, con specifico indirizzo di educatore professionale, o di altri titoli equipollenti riconosciuti, come da normativa vigente.

Il tecnico di riabilitazione deve essere in possesso di idoneo titolo di qualifica professionale.

L'infermiere professionale deve essere in possesso di idoneo titolo di qualifica professionale e dell'iscrizione allo specifico albo.

Ausiliari Socio Assistenziali (A.S.A.) o Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) dovranno essere in possesso di relativo attestato di qualificazione.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore deve inviare a Comunità Sociale Cremasca l'elenco degli operatori che svolgeranno il servizio nel Centro Diurno, il numero delle ore di prestazioni lavorative settimanali e la documentazione attestante i requisiti professionali ed i titoli posseduti.

Ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata preventivamente al committente, prima dell'inserimento di nuovi operatori.

L'Appaltatore non può, in nessun caso, utilizzare personale sprovvisto dei titoli richiesti nelle singole aree professionali.

La mancata sostituzione degli operatori, non consente all'Appaltatore di garantire il minutaggio all'utenza, come richiesto dalla D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004; pertanto la mancata sostituzione comporta l'applicazione di penalità specificate nel presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a garantire sistematici percorsi formativi e di aggiornamento, da svolgersi sia all'interno che all'esterno del Centro Diurno, a tutti i collaboratori del servizio: a tale scopo invierà alla Direzione di Comunità Sociale Cremasca, entro il 30 del mese di giugno di ogni anno, un dettagliato programma delle iniziative che si intendono realizzare nell'annualità. L'Appaltatore è tenuto altresì ad effettuare, per il proprio personale, la formazione obbligatoria legata a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti gli oneri relativi alla formazione / aggiornamenti degli operatori sono a carico dell'Appaltatore e costituiscono obbligo contrattuale per lo stesso.

ART. 46 - MISURE DA ADOTTARSI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri operatori, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, con cinque giorni di anticipo, il disservizio che ne deriverà. L'Appaltatore concorderà, mediante i propri addetti, con gli Uffici ed il Direttore dell'Esecuzione della stazione appaltante, le misure necessarie ad assicurare, sia pure in misura ridotta, la continuità del servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi, in quanto applicabile.

Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza, richiesta dal presente capitolato.

ART. 47 - MANTENIMENTO DELLO STANDARD GESTIONALE

L'Appaltatore deve impegnarsi ad impiegare per il servizio, nei limiti del possibile e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio.

In particolare, non è ammesso turn-over di personale in misura superiore ai 2/5 degli operatori presenti; in caso contrario Comunità Sociale Cremasca potrà discrezionalmente riservarsi l'eventuale risoluzione anticipata del contratto e l'addebito all'Appaltatore delle eventuali maggiori spese sostenute.

L'Appaltatore deve comunque garantire la sostituzione tempestiva dei propri operatori, assenti per qualsiasi motivo. Le sostituzioni dovranno essere comunicate preventivamente alla stazione appaltante, secondo quanto già indicato all'art. 6 lettera a), e corredate da curriculum vitae dei sostituti che dovranno presentare le medesime caratteristiche degli operatori richieste dal presente capitolato.

ART. 48 - DEBITO INFORMATIVO E CARTA DEI SERVIZI

L'Appaltatore deve raccogliere i dati relativi agli ospiti ed alle prestazioni erogate da trasmettere alla stazione appaltante necessari ad assolvere il debito informativo in base alle norme definite dalla Regione Lombardia. A tal fine, l'Appaltatore deve garantire la raccolta e la trasmissione alla stazione appaltante delle schede SIDI, degli indicatori di struttura e di processo e di qualsiasi altra informazione richiesta dall'ATS o dalla Regione Lombardia. Inoltre, deve dotarsi di un sistema informatico in grado di documentare su supporto informatizzato le prestazioni rese dal CDD, che sia compatibile con il sistema informatico sociosanitario della Regione Lombardia.

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 2, comma 461, Legge 24.12.2007 n. 244, entro 60 giorni successivi all'avvio dell'appalto deve predisporre, in collaborazione con la stazione appaltante, la Carta dei Servizi in cui deve essere indicato, ai sensi della DGR 2569 del 31.10.2014 della Regione Lombardia, almeno quanto segue:

1. La descrizione dell'unità d'offerta con l'indicazione dei posti abilitati all'esercizio;
2. La presentazione dei servizi offerti, con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, della giornata tipo degli utenti, delle modalità di coordinamento della struttura con individuazione della persona incaricata;
3. L'orario di funzionamento dell'unità d'offerta e il periodo di apertura nell'anno;
4. I criteri di formazione e le modalità di gestione delle liste d'attesa, accoglienza (con l'individuazione della persona incaricata per le visite guidate alla unità d'offerta), presa in carico e dimissione degli utenti;
5. Modalità di accesso al servizio;
6. La raggiungibilità della struttura con i mezzi di trasporto, l'eventuale disponibilità di un servizio di trasporto della struttura;
7. Le tipologie di rette applicate;
8. Gli strumenti, le modalità e i tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei caregiver rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite, nonché per la rilevazione dei disservizi, tempi di gestione delle segnalazioni e dei reclami;
9. Le modalità di rilascio agli utenti della dichiarazione prevista ai fini fiscali;
10. Le modalità di riconoscimento degli operatori;

11. Ogni altro contenuto previsto nella normativa per le specifiche unità d'offerta;

Alla carta dei servizi sono allegati la scheda di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e la scheda per esprimere apprezzamenti o lamentele o per denunciare i disservizi.

Queste ultime schede devono essere sempre inviate tempestivamente alla stazione appaltante in modo da predisporre le risposte entro massimo 30 giorni dal ricevimento.

L'Appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della Carta dei Servizi, deve procedere a propria cura e spese, alla stampa su carta A4 a colori di n. 100 copie. Di queste, n. 10 devono essere consegnate alla stazione appaltante, le rimanenti distribuite agli utenti del centro e conservate presso il CDD per altri soggetti che ne abbiano interesse. Copia della Carta deve essere esposta all'interno del Centro in luogo aperto al pubblico, per facilitarne la lettura e la consultazione. La Carta dei Servizi deve essere anche consegnata in formato digitale alla stazione appaltante al fine di permetterne la pubblicazione sul proprio sito.

ART. 49 - ULTERIORI PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a dar corso, a propria cura e spese, altresì alle seguenti prestazioni:

- a) Consentire l'utilizzo gratuito alla stazione appaltante o a terzi, indicati dalla stessa stazione appaltante, dei locali del centro compatibilmente con le attività e le esigenze organizzative esplicitate dall'Appaltatore stesso;
- b) Utilizzare, con il massimo rispetto e diligenza, l'arredo e/o i fabbricati e le attrezzature del Centro. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria dei propri operatori;
- c) Approvvigionare e stoccare tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per la conduzione completa di tutti i servizi;
- d) Intestare a proprio nome i contratti relativi al servizio di Energia, ai sensi del punto p), art. 1 del DPR 412/93 (Gestione calore) o delle utenze (Energia Elettrica, Gas uso cottura, Acqua, Telefono, Rai, ecc.) e pagamento delle relative spese (consumi compresi), e pagamento delle rispettive fatture o bollette;
- e) Attivare le procedure obbligatorie per lo smaltimento rifiuti (urbani ed assimilabili e speciali) e pagamento delle rispettive fatture e bollette;
- f) Assumere a proprio carico gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione dei servizi;
- g) Assumere a proprio carico le spese assicurative sull'attività svolta e sugli immobili costituenti il centro;
- h) Mantenere, a proprio esclusivo carico, la responsabilità sia civile che penale per infortuni subiti dal personale durante l'esecuzione del servizio, e, in caso di danni recati a terzi, impegno a darne immediata notizia alla stazione appaltante, fornendo dettagliati particolari;
- i) Organizzare e gestire tutto il personale necessario al buon funzionamento del centro, nel rispetto degli standard regionali, tenendo conto anche delle prescrizioni e/o indicazioni che potranno essere date da organismi preposti al controllo e alla vigilanza della qualità delle prestazioni o dei servizi previsti dalla vigente normativa regionale, alla quale l'Appaltatore deve uniformarsi;

- j) Rilevare, prioritariamente in formato elettronico, le presenze di tutto il personale in servizio. I cartellini dovranno essere tenuti presso la struttura, a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti alla vigilanza;
- k) Trasmettere giornalmente (entro le ore 10.00 del mattino) tramite PEC all'indirizzo fornito dalla stazione appaltante, la tabella riassuntiva in formato elettronico, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, indicante le presenze giornaliere di tutto il personale in servizio con relative richieste di fruizione del pasto;
- l) Trasmettere giornalmente (entro le ore 10.00 del mattino) tramite PEC all'indirizzo fornito dalla stazione appaltante, la tabella riassuntiva in formato elettronico, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante, indicante le presenze/assenze degli utenti con relative richieste di fruizione del pasto.
- m) Svolgere, nel corso della durata dell'appalto, programmi di formazione e/o aggiornamento permanente per tutto il personale impiegato sulle tematiche relative alla disabilità ed alla gestione del servizio;
- n) Assumere a proprio carico gli oneri relativi all'eventuale spostamento di arredi interni e per esterno;
- o) In occasione dell'avvicendamento nei confronti del precedente Appaltatore, programmare e realizzare, nella fase preliminare all'avvio, un periodo di affiancamento del personale quantificabile in almeno 10 giorni;
- p) Affiancare ed effettuare il passaggio delle consegne, prima della scadenza dell'appalto, all'eventuale successivo gestore/i del centro;
- q) Collaborare, su richiesta della stazione appaltante, all'elaborazione e trasmissione di informazioni e dati statistici che possano essere utilizzati per adempiere ad obblighi di debiti informativi o utili alla programmazione della stazione appaltante;
- r) Ottemperare prioritariamente all'assunzione del personale facente capo all'Appaltatore cui esso subentra, restando la stazione appaltante estranea all'assolvimento di tali obblighi;
- s) Sostituire ed integrare gli arredi e le attrezzature del centro, previo accordo con il Committente, per un valore minimo annuo di € 2.000,00;
- t) Adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti da Comunità Sociale Creasca, anche attraverso l'utilizzo della cartella sociale informatizzata in capo alla stessa, nonché agli obblighi informativi richiesti dall'ATS e dalla Regione Lombardia.
- u) Somministrare almeno una volta l'anno, entro il mese di Dicembre, un questionario di gradimento agli utenti o loro familiari nonché al personale impiegato nel servizio, finalizzato a valutare il grado di soddisfazione e la qualità dei servizi e delle prestazioni rese. Le risposte dovranno prevedere quattro gradi di giudizio: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. L'elaborazione dei risultati del questionario dovrà essere trasmessa entro 30 giorni alla stazione appaltante.

L'Appaltatore deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di modifiche del numero degli utenti previsti.

ART. 50 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante mette a disposizione dell'Appaltatore, in comodato d'uso gratuito, l'immobile sito in Crema, via Desti 25, nonché arredi ed attrezzature attualmente collocati presso il medesimo immobile.

In quanto titolare dell'accreditamento del Centro Diurno, Comunità Sociale si farà carico di tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai rapporti con Regione Lombardia, l'ATS Valpadana, i Comuni del Distretto Cremasco ed eventualmente le famiglie degli utenti, nonché con la proprietà dell'immobile di Via Desti, cui competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile.

In base alla normativa vigente, il trasporto degli utenti dall'abitazione e viceversa rimane di competenza dei Comuni di residenza degli utenti stessi e verrà svolto utilizzando un mezzo idoneo per il trasporto dei disabili con la presenza di un assistente/accompagnatore.

ART. 51 - CONSEGNA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ARREDI

Comunità Sociale Cremasca dà in consegna con apposito verbale, l'immobile, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi all'Appaltatore che, mediante sottoscrizione del verbale si impegna a conservarli in buono stato. L'Appaltatore deve inoltre provvedere ad una revisione completa delle attrezzature – in particolare lavatrice frigoriferi – almeno annuale da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

Eventuali sostituzioni o riparazioni di attrezzature, di arredi o componenti delle stesse che si dovessero rendere necessarie a causa di incuria, danneggiamento o furti sono a totale carico dell'Appaltatore.

In qualunque momento, su richiesta della stazione appaltante, e comunque in occasione di rinnovi o scadenze contrattuali, le parti provvedono alla verifica dell'esistente e allo stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che l'Appaltatore sopperisca alle eventuali mancanze entro venti giorni dall'avvenuto riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante provvede al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta all'Appaltatore e addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.

L'Appaltatore si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a sostituire annualmente gli arredi o attrezzature vetusti o ad integrare quelli esistenti per un valore complessivo annuo di euro 2.000,00. L'elenco degli arredi e delle attrezzature da acquistare deve essere autorizzato dalla Comunità Sociale Cremasca.

ART. 52 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

La stazione appaltante mette a disposizione dell'Appaltatore:

- a) I vani i servizi e i locali accessori individuati, nella loro diversa destinazione d'uso nella planimetria della struttura allegata al progetto;
- b) Tutti gli arredi e i relativi complementi, le attrezzature, gli elettrodomestici, gli utensili, le telerie ed i tendaggi, e quelli ulteriori che dovessero essere acquisiti in aggiunta o

in sostituzione successivamente alla data di approvazione del presente capitolato e antecedentemente alla data di avvio del servizio. Al momento della consegna, di tali beni è redatto un apposito inventario da firmarsi in contraddittorio tra le parti.

L'Appaltatore si obbliga a garantire un uso corretto e diligente dell'intera dotazione concessa in uso dalla stazione appaltante ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio di cui al titolo della gara sulla base di quanto stabilito dal presente capitolato.

Tutti gli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria dei beni indicati al comma primo del presente articolo sono a carico dell'Appaltatore, cui è altresì fatto obbligo di utilizzarli secondo la propria rispettiva destinazione d'uso e in relazione alle prestazioni del servizio esclusivamente nonché di riconsegnarle alla stazione appaltante alla scadenza naturale o sopravvenuta dell'appalto, in buone condizioni.

Per manutenzioni ordinarie si intendono:

- a) Gli interventi programmati per la verifica periodica del corretto funzionamento dei beni indicati al comma primo del presente articolo;
- b) Gli interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di inconvenienti, accorsi ai beni indicati al comma primo lettera b) del presente articolo, comprensivi di manodopera ed eventuale necessaria sostituzione di parti o pezzi.

A titolo meramente esemplificativo, si intendono comprese nella manutenzione ordinaria le seguenti prestazioni:

- a) Tinteggiatura di tutti i locali almeno una volta durante il periodo dell'appalto e comunque in caso di necessità.
- b) Pulizia periodica rete fognaria;
- c) Pulizia periodica, se presente, del degrassatore;
- d) Pulizia periodica canali di gronda;
- e) Pulizia area esterna, pavimentazioni, scivoli e gradini anche da eventuali precipitazioni nevose.

Per eventuali ulteriori definizioni di manutenzione ordinaria si fa convenzionalmente riferimento alle disposizioni vigenti in materia di locazioni.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore la revisione periodica, la manutenzione e la riparazione susseguente a guasti:

- a) Delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- b) Del gruppo elettrogeno;
- c) Degli impianti di sollevamento acque bianche e nere;
- d) Del gruppo di refrigerazione per il periodo estivo;
- e) Dell'impianto di addolcimento acque;
- f) Dei punti di produzione acqua calda singoli.

Le eventuali manutenzioni straordinarie, anche se derivante da normative, direttive o prescrizioni in sede di autorizzazioni al funzionamento di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo, sono a carico del proprietario dell'immobile, cui l'Appaltatore, per il tramite della stazione appaltante, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni esigenza a riguardo.

È fatto divieto all'Appaltatore di apportare qualsiasi modifica sia di tipo strutturale che impiantistico ai beni indicati al comma primo del presente articolo, che possa pregiudicare la sicurezza già in essere nel centro e che comunque non sia previamente autorizzata da parte della stazione appaltante.

Tutti gli obblighi di manutenzione gravanti sull'Appaltatore devono aver luogo con la massima sollecitudine avvalendosi dell'assistenza tecnica di ditte specializzate nel settore e sostituendo i pezzi avariati con ricambi originali a marchio CE. Tutti gli interventi devono aver luogo in modo da non ostacolare il normale svolgimento del servizio e garantendo, nel corso dello svolgimento delle prestazioni, ordinari standard di sicurezza per gli utenti del servizio.

A meno di cause non imputabili all'Appaltatore e da dimostrare a propria cura, nel caso di riparazioni non devono trascorrere più di tre giorni di funzionamento del centro tra quello in cui avviene la rilevazione del guasto e quello in cui ha luogo l'intervento di riparazione.

Nel caso di inagibilità della lavastoviglie l'Appaltatore deve fare ricorso a stoviglie in materiale plastico a perdere facendosi carico degli oneri relativi all'acquisizione delle medesime, senza rimborso alcuno da parte della stazione appaltante.

Alla scadenza dell'appalto, l'Appaltatore redige in contraddittorio con la stazione appaltante un inventario dei beni indicati al comma primo del presente articolo, indicandone lo stato di conservazione e di funzionamento. Fatto salvo quanto indicato all'art. 1803 del c.c. l'Appaltatore è obbligato a riparare o sostituire quei beni indicati al comma primo lettera b) del presente articolo mancanti, danneggiati o comunque non funzionanti a regola d'arte.

Per quanto concerne la dotazione di articoli casalinghi (piatti, posate, bicchieri, tazze, ecc.), di biancheria piana (lenzuola, tovaglie, ecc.) e di tutti quelli utensili e telerie (compresi i tendaggi) soggetti ad usura corrente e per natura frangibili, viene fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere sistematicamente al reintegro quantitativo e qualitativo dei medesimi e/o all'eventuale implementazione, qualora fosse necessaria, assumendosene i relativi oneri.

L'Appaltatore deve dotarsi di un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicata la descrizione (oggetto dell'intervento, natura e ubicazione) e la data degli interventi realizzati. Tale registro deve essere trasmesso in copia ogni anno alla stazione appaltante.

ART. 53 - VIGILANZA E CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA

L'ATS esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul CDD previste dalla normativa regionale oltre che dagli specifici provvedimenti attuativi della programmazione regionale vigenti tempo per tempo. La funzione di vigilanza si svolge attraverso attività volte alla verifica del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti generali e specifici di esercizio e di accreditamento, che comprendono i requisiti soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nel servizio di gestione del CDD.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente a Comunità Sociale Cremasca ogni eventuale variazione che dovesse intervenire così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull'organizzazione ed autocertifica annualmente il mantenimento degli standard del personale nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio o di accreditamento dell'unità d'offerta.

Le attività di verifica sono eseguite allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato e del contratto sottoscritto con l'Appaltatore. Al fine di garantire la funzionalità del controllo da parte della stazione appaltante, l'Appaltatore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta e permettendo l'accesso al CDD in ogni momento.

L'ATS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere a tutti i locali dell'unità d'offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, degli assistiti e dei loro familiari; può accedere alla documentazione rilevante ai fini dell'esercizio del CDD, al fine di verificare quanto dichiarato dall'Appaltatore. L'esito dell'accertamento determina l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative regionali in materia di vigilanza sulle unità d'offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti dell'Appaltatore del servizio.

È compito delle ATS effettuare i controlli di appropriatezza volti a verificare l'erogazione delle prestazioni e la loro corretta rendicontazione, con riferimento all'assistenza diretta al singolo utente secondo gli indicatori previsti nella DGR 8 maggio 2014 n. 1765 e dalla normativa regionale vigente tempo per tempo.

ART. 54 - SISTEMA INFORMATICO E DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore deve prevedere un adeguato sistema informatico che consenta il monitoraggio delle presenze degli utenti e dell'attività svolta nel Centro sulla base di indicazioni fornite dalla stazione appaltante e ai sensi della DGR. 2569/2014.

Deve essere predisposta una cartella per ogni utente in carico; la cartella deve essere inserita anche su supporto informatico ed associata ad un sistema di elaborazione dei dati. La cartella deve anche essere inserita nella piattaforma web "Cartella Sociale Informatizzata" di Comunità Sociale Cremasca, non appena disponibile.

Giornalmente deve essere infine presentato alla stazione appaltante un prospetto delle presenze degli utenti al servizio, come già indicato all'art. 49 lettere l).

ART. 55 - PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE CONGIUNTE

L'Appaltatore deve garantire la presenza agli incontri periodici di programmazione, normalmente bimestrali, con i funzionari individuati dalla stazione appaltante.

Ogni semestre, l'Appaltatore deve presentare e discutere con i referenti dell'ente appaltante una relazione dettagliata di bilancio e programmazione.

ART. 56 - ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato A: Planimetria locali in via Desti, 25 - Crema

Allegato B: Relazione tecnica illustrativa e quadro economico per l'affidamento del servizio di gestione del centro diurno per persone disabili (CDD)